

Decreto Legislativo 147/2026

Novità in materia di tributi locali

Primo appuntamento - disposizioni trasversali

Mercoledì 16 settembre / 11.00-12.30

Relatore: dr. Simone Pellegrin

Art. 1. Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente [1]

► Spunto realizzabile:

a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;

► Obiettivi scontati o su cui i mezzi a disposizione del Comune restano limitati:

c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti; i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati; f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente; l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.

► Obiettivi troppo ambiziosi e per i quali le coperture sono da individuare:

b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti; g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità; h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;

e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente

Art. 1. Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente [2]

- ▶ Nell'ambito del diritto a un contraddittorio informato ed effettivo precedente all'adozione di un atto autonomamente impugnabile, il Comune ha la facoltà di individuare quali siano:
 - ▶ **a) atti automatizzati** (incrocio di dati già disponibili nelle bd dell'ente, accertamenti per omesso o parziale versamento);
 - ▶ **b) atti sostanzialmente automatizzati** (l'ufficio svolge una limitata attività di verifica o validazione di dati già disponibili);
 - ▶ **c) atti di pronta liquidazione** (l'importo dovuto può essere determinato sulla base di dati già dichiarati o comunque disponibili);
 - ▶ **d) atti di controllo formale delle dichiarazioni** (verifica della correttezza formale dei dati dichiarati e della documentazione prodotta dai contribuenti).
- ▶ Il Comune disciplina nel **Regolamento Generale delle Entrate** (o in altro regolamento dedicato) l'elenco degli atti non sottoposti a contraddittorio preventivo
- ▶ Per consentire l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2027 è preferibile apportare la modifica entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, sebbene non sia vincolante

Art. 2. Riduzione di aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul c/c bancario o postale [1]

- ▶ L'art. 118-ter del D.L. 34/2020 prevedeva già la possibilità di introdurre riduzioni ai contribuenti che optano per la domiciliazione bancaria nel pagamento degli importi dovuti all'ente; introdotte 3 novità:
 - ▶ la disciplina non può essere demandata ad una semplice deliberazione come in passato ma occorre un **regolamento** ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997
 - ▶ si può stabilire un **tetto massimo di importo** dovuto sul quale applicare la riduzione percentuale, oppure optare per uno sconto di importo fisso; ad esempio per una TARI dovuta di € 200 il Comune può applicare uno sconto del 10 % (fino ad un massimo di € 100 di dovuto, quindi 10 € di riduzione) oppure una riduzione fissa pari a € 15
 - ▶ la riduzione è applicabile soltanto alle entrate che non prevedano l'**esclusività del modello F24** per la riscossione, come addizionale IRPEF e IMU
- ▶ Nel caso di applicazione alla TARI occorre comprendere come finanziare l'agevolazione, stante l'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio

Art. 2. Riduzione di aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul c/c bancario o postale [2]

► Operatività dell'ufficio tributi:

- Verificare l'esistenza o la necessità di predisporre una modifica ad hoc di ogni regolamento comunale che disciplina l'entrata per cui si vuole applicare tale beneficio (ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97), passaggio propedeutico e indispensabile
- Configurare i parametri di calcolo nel software gestionale per recepire il tetto massimo di sconto o la cifra fissa deliberata dal Consiglio
- Gestire la fase istruttoria delle richieste di addebito diretto presentate dai contribuenti, verificandone la correttezza e assicurandosi che lo sconto venga applicato solo a chi mantiene attiva e regolare la domiciliazione

► Costi per riduzione del gettito, ma anche vantaggi operativi e risparmi:

- riduzione della morosità da «dimenticanza»
- risparmio sulle attività di sollecito (costi di stampa e imbustamento)
- riduzione dei costi di riscossione coattiva
- minori tempi di realizzazione dell'entrata

► I risparmi potrebbero **compensare** la minore entrata per riduzioni (occorre valutazione)

Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari [1]

- ▶ Si potrà intervenire, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, attraverso due modalità:
 - mettendo a disposizione del contribuente **elementi e informazioni** relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria → regolarizzazione mediante **ravvedimento**
 - inviando **avvisi bonari** in caso di tardivo, parziale od omesso versamento → regolarizzazione con applicazione di una **sanzione ridotta**
- ▶ **Prima della modifica:** non era disciplinato uno specifico strumento pre-accertativo per sollecitare la regolarizzazione dei versamenti con applicazione di una sanzione ridotta
- ▶ **Dopo la modifica:** viene riconosciuta agli enti la possibilità di creare uno spazio intermedio tra l'inadempimento e l'accertamento, offrendo al contribuente un'ulteriore possibilità di regolarizzazione
- ▶ La regolarizzazione conseguente all'avviso **non comporta il venir meno della sanzione**. Il suo mantenimento, seppure in misura ridotta, consente di favorire l'adempimento senza equiparare la posizione di chi provvede successivamente a quella dei contribuenti che hanno adempiuto correttamente e nei termini, conservando al tempo stesso una funzione deterrente.

Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari

[2]

- ▶ **Determinazione della sanzione ridotta:** la norma richiama l'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 e, dal **1° gennaio 2027**, l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 173/2024
→ le disposizioni richiamate **non individuano direttamente una specifica percentuale di riduzione**: resta quindi aperto il problema della concreta determinazione della sanzione ridotta applicabile dagli enti locali.
- ▶ **Termine di 60 giorni:** il contribuente, dal ricevimento della comunicazione, può:
 - Fornire chiarimenti;
 - Trasmettere ricevute di versamento e altra documentazione utile;
 - Segnalare dati o elementi non considerati dall'Ente.
- ▶ **Effetti del termine:** l'espressa previsione dei 60 giorni sottintende una limitazione all'emissione del successivo accertamento; tale termine **non comporta una sospensione generalizzata dell'attività di controllo**: l'ufficio può continuare le proprie verifiche

Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari [3]

- ▶ **Impatto organizzativo:** l'introduzione di una fase preventiva comporta **un'attività amministrativa aggiuntiva** da integrare nelle proprie procedure di controllo e riscossione.
- ▶ Tale maggiore attività può consentire di recuperare le somme già nella fase bonaria, anticipandone la riscossione e riducendo il numero delle posizioni per le quali sarà necessario procedere con l'accertamento
 - Riduzione accertamenti: **risparmio** di tempo e costi connessi alla predisposizione e alla notifica degli atti (compresi eventuali aggi riconosciuti alle società di supporto)
- ▶ Il recupero nella fase bonaria consente all'ufficio di concentrare le proprie risorse sulle posizioni che rimangono **effettivamente irregolari**, con una possibile riduzione anche delle successive attività di riscossione coattiva e potenziale contenzioso
- ▶ L'effettiva convenienza dello strumento dipenderà dalla capacità del singolo ente di integrare questa nuova fase nelle proprie procedure di controllo e riscossione

Art. 4. Estensione ai tributi locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza»

- ▶ L'imprenditore potrà formulare proposte transattive (oltreché alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle Entrate) anche agli enti pubblici territoriali per il pagamento, parziale o dilazionato, del debito tributario e dei relativi accessori
- ▶ **Prima della modifica:** riserva di legge impediva accordi transattivi (indisponibilità dell'obbligazione tributaria, articolo 23 Cost. impone che la stessa non possa essere liberamente modificata o negoziata se non nei casi espressamente previsti dalla legge)
- ▶ **Dopo la modifica:** gli enti territoriali, con regolamento, possono prevedere forme di definizione agevolata dei crediti

Aspetti da disciplinare con Regolamento:

- ▶ l'esclusione o la riduzione degli interessi
- ▶ l'esclusione o la riduzione delle sanzioni
- ▶ delimitazione dell'ambito oggettivo e temporale di applicazione
- ▶ definizione delle condizioni e delle modalità di accesso

Finalità: miglioramento dell'efficacia della riscossione

Artt. 5 e 6. Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali e vigilanza

- ▶ Revisione della disciplina concernente i soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali (art. 53 d.lgs. 446/1997)
- ▶ Istituzione di due nuove commissioni:
 - ▶ Per la tenuta dell'albo (MEF, Min. Int., EE.LL.)
 - ▶ Per l'adozione delle linee guida ispiratrici di contratti, remunerazione, rendicontazione
- ▶ Revisione modalità di riversamento somme incassate con PagoPA (le somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza)
- ▶ Revisione misure minime di capitale per l'iscrizione alle diverse sezioni dell'albo
- ▶ *NeoPA è iscritta alla sezione per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti*

Artt. 7 e 9. Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali / Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali

- ▶ Art. 7 - Due interventi di aggiornamento di norme già esistenti con riferimento all'ingiunzione di pagamento e alla TASI
- ▶ Introdotte eccezioni al versamento diretto ai Comuni:
 - ▶ entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso;
 - ▶ entrate da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi;
 - ▶ versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio.
- ▶ Art. 9 - L'intervento riguarda principalmente il coordinamento della normativa vigente con il nuovo quadro legislativo (con rinvio ai diversi Testi Unici approvati con entrata in vigore dal 2027), senza modificare la disciplina dell'accertamento esecutivo
- ▶ Obbligo informativo di presa in carico della riscossione coattiva sussiste solo se il soggetto che procede è diverso da colui che ha provveduto alla fase accertativa

Art. 11. Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali [1]

► Incentivo al 100%:

- Per il triennio 2026-2028, i Comuni incassano l'intero gettito recuperato dallo Stato grazie alle loro segnalazioni qualificate (raddoppiato rispetto al precedente 50%)

► Funzionamento dell'incentivo:

- Solo incassi effettivi: Il ristorno al Comune spetta esclusivamente sulle somme incassate in via definitiva (imposte, sanzioni e interessi), non sul valore presunto dell'accertamento
- Iter Collaborativo: Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate/GdF tramite il sistema Siatel/PuntoFisco
- Accordi Territoriali: attivazione regolata da Protocolli d'Intesa Regionali e Regolamenti Comunali di Organizzazione

► 5 ambiti di segnalazione:

- 1. Commercio e Professioni: attività abusive o compensi palesemente incoerenti
- 2. Urbanistica e Territorio: abusivismo edilizio e variazioni d'uso non dichiarate
- 3. Proprietà ed Edilizia: immobili non accatastati o locazioni "in nero"
- 4. Residenze Fittizie: trasferimenti esteri/altri Comuni per eludere l'IRPEF
- 5. Beni di Lusso: auto/barche di valore a fronte di redditi nulli o irrisori

Art. 11. Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali [2]

- ▶ Costituisce opportunità di autofinanziamento, ma presenta complessità operative:
 - ▶ Non considerate le segnalazioni generiche: il sistema scarta i semplici «sospetti»; occorre un fascicolo indiziario complesso incrociando i dati di anagrafe, catasto, ufficio attività produttive e polizia locale
 - ▶ Discrezionalità dell'Erario: AdER valuta se procedere; archiviazione non sempre motivata
 - ▶ Tempi di Riscossione: tra accertamento, eventuale contenzioso con 3 gradi di giudizio e riscossione coattiva trascorrono dai 3 ai 7 anni
 - ▶ Uffici sottorganico: il personale dell'ufficio tributi è assorbito dall'ordinario tributario locale
 - ▶ Priorità Tributi Locali: l'accertamento diretto IMU/TARI risulta più favorevole al Comune sia in termini di tempistiche più rapide sia perché permette di agire in piena autonomia
 - ▶ Potenziale frizione politico-sociale: soprattutto nei piccoli Comuni la segnalazione erariale potrebbe creare resistenze politiche e tensioni sul territorio